CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Il rapporto in essere tra Biotech S.r.l. ed il cliente ha per oggetto le prestazioni dei servizi definiti in offerte e ordini specifici. Le condizioni economiche sono quelle riportate nell'offerta controfirmata.

Le presenti condizioni generali di fornitura costituiscono parte integrante di tutti i contratti tra Biotech S.r.l. ed il cliente, fatte salve eventuali condizioni particolari convenute tra le stesse parti in forma scritta. L'accettazione delle offerte implica l'adesione alle presenti condizioni generali di fornitura.

SERVIZI EROGATI:

Nei servizi offerti da Biotech S.r.l. rientra anche l'attività di campionamento e trasporto di matrici ambientali. Tali attività vengono svolte seguendo procedure descritte in norme nazionali ed internazionali, per il dettaglio si rimanda alla tabella sottostante.

MATRICE AMBIENTALE	NORME DI RIFERIMENTO PER L'ATTIVITA' DI CAMPIONAMENTO	CONSERVAZIONE e TRASPORTO CAMPIONI
Acqua sanitaria e termale per ricerca legionella	Linee Guida per la prevenzione ed il controllo della Legionellosi (79/CSR del 7/5/2015)	-Entro le 24 ore dal prelievo conservazione a temperatura ambiente; -Oltre le 24 ore dal prelievo conservazione a 5°C ±3°C, consegna entro 4 gg dal prelievo.
Acqua destinata al consumo umano	D.lgs. n° 18 del 23/02/2023 e ss.mm.ii Attuazione direttiva acque destinate al consumo umano APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 Campionamento per parametri chimici APAT CNR IRSA 6010 Man 29 2003 Campionamento per parametri microbiologici	Conservazione campione 2°C – 8°C e consegna entro le 24 ore dal prelievo.
Acqua di piscina	Accordo Stato e Regione 16.01.2003 Norma UNI 10637:2024 Piscine ad uso pubblico - Requisiti degli impianti di circolazione, filtrazione, disinfezione e trattamenti chimico-fisici dell'acqua di piscina APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 Campionamento per parametri chimici APAT CNR IRSA 6010 Man 29 2003 Campionamento per parametri microbiologici	Conservazione campione 2°C – 8°C e consegna entro le 24 ore dal prelievo.
Acqua reflue	APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 Metodi analitici per le acque	Conservazione campione 2°C – 8°C e consegna entro le 24 ore dal prelievo.

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

INFORMAZIONI GENERALI

Biotech S.r.l. dichiara che la propria organizzazione opera secondo gli standard ISO 9001:2015 e UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 per l'accreditamento dei laboratori di prova. Biotech S.r.l. è accreditato da ACCREDIA con il n° 02204, le prove accreditate sono consultabili al seguente link elenco prove accreditate o nel sito web Biotech alla sezione "Accreditamento Aziendale" (https://www.biotechconsulting.it/chi-siamo).
Si informa che l'accreditamento ad eseguire prove analitiche certifica che il laboratorio opera secondo un proprio sistema per la qualità conforme alla norma cogente e alle prescrizioni ACCREDIA; tale sistema viene valutato periodicamente da ACCREDIA.
L'accreditamento esclude in ogni caso ACCREDIA da qualsiasi responsabilità nei riguardi del servizio offerto (per maggiori dettagli sul significato dell'accreditamento si rimanda al seguente link ACCREDIA).

Le analisi subappaltate vengono preventivamente comunicate al cliente nell'offerta economica. Se non espressamente riportato in uno specifico documento/mail separato dal contratto, la firma sul contratto da parte del cliente avvalla il subappalto.
Le attività subappaltate vengono svolte da fornitori esterni qualificati. La responsabilità del lavoro subappaltato risulta sempre a carico di Biotech S.r.l. Di seguito si riporta l'elenco fornitori con la possibilità di verificare le specifiche prove accreditate:

- N° 00418;
- N° 01373;
- N° 01451;
- N° 01758;
- N° 00165;

A partire da gennaio 2025 ACCREDIA ha riassegnato i codici di accreditamento, per maggiori dettagli si rimanda al seguente link ACCREDIA.

In caso di semplice ritiro di campioni prelevati dal cliente, la responsabilità delle informazioni fornite a Biotech S.r.l. è a carico dello stesso cliente.

Il laboratorio provvederà ad informare il Cliente in caso di variazioni dell'offerta/contratto; il Cliente ha la facoltà di procedere allo stesso modo. In ambedue i casi l'informazione/richiesta deve essere in forma scritta.

La scelta della procedura di prova da adottare è del laboratorio che la comunica al cliente in sede di offerta/contratto; il cliente può concordare con il laboratorio di utilizzare metodiche diverse da quelle proposte se queste vengono ritenute dal laboratorio adeguate alla matrice e agli elementi da ricercare.

Il cliente può richiedere che nel rapporto di prova venga espressa la dichiarazione di conformità a fronte di limiti normativi e/o dello stesso cliente.

Per la dichiarazione di conformità il laboratorio valuterà i dati analitici rispetto ai limiti senza considerare l'incertezza estesa di misura associata; in questo caso il rischio associato qualora il risultato ricada sul limite, è pari al 50%.

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Se il cliente non comunica al laboratorio la specifica prescrizione legislativa o la normativa di riferimento o limiti specifici (es. capitolato cliente) a fronte della quale esprimere la valutazione di conformità, il laboratorio assume che il cliente accetti le prescrizioni legislative o la normativa di riferimento nazionale o internazionale normalmente utilizzata dal laboratorio.

L'incertezza estesa di misura viene calcolata considerando un fattore di copertura K=2 che per una distribuzione normale corrisponde a un livello di fiducia del 95%; su richiesta il laboratorio fornirà l'incertezza di misura.

Tutte le attività coperte da accreditamento vengono contrattualmente gestite come accreditate a meno che non sia esplicitamente richiesto dal cliente il contrario; tale richiesta va gestita negli accordi contrattuali.

Qualora l'accreditamento fosse obbligatorio o quando i rapporti di prova devono essere forniti ad una terza parte, non è possibile concordare con il cliente l'esecuzione di attività come non accreditate.

Nel caso il laboratorio non conosca a priori la destinazione/impiego dei rapporti di prova da parte dei propri clienti, tali rapporti non possono essere forniti a terzi senza marchio ACCREDIA.

La modifica a un rapporto di prova prevede la riemissione di un nuovo rapporto di prova che annulla e sostituisce il precedente. Il nuovo rapporto di prova riporterà i riferimenti del precedente e l'evidenza delle modifiche (ove possibile).

Salvo che non sia diversamente convenuto, i rapporti di prova emessi da Biotech S.r.l. vengono trasmessi al cliente in formato elettronico con firma digitale secondo la normativa applicabile.

Qualora siano previste relazioni tecniche, pur contenenti risultati di attività accreditate, non possono riportare il marchio o il riferimento all'accreditamento in quanto non considerati rapporti di prova.

Il tempo massimo di invio della documentazione relativa alle attività di campionamento è di 20 giorni lavorativi. Invece per gli altri servizi la tempistica viene concordata con il cliente in fase di stesura offerta.

L'uso del marchio ACCREDIA o il riferimento all'accreditamento non rende responsabile ACCREDIA di qualsiasi attività svolta da Biotech S.r.l.

Reclami o segnalazioni da parte dei clienti, verranno gestiti come previsto dal sistema di gestione.
Il cliente viene informato dello stato di avanzamento.

Il laboratorio nello svolgimento della propria attività e servizi applica e ottempera a tutte le prescrizioni e obblighi previsti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro ai sensi del Decreto legislativo 81.

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Il pagamento della prestazione erogata da Biotech S.r.l. deve essere effettuato secondo le modalità e tempistiche stabilite e sottoscritte nell'offerta economica.

Biotech S.r.l. e in particolare i suoi dipendenti/collaboratori si impegnano a mantenere la massima riservatezza e il segreto d'ufficio su quanto concerne informazioni acquisite durante l'attività lavorativa e anche dopo la cessazione di quest'ultima per qualsivoglia natura in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 relativamente al trattamento e protezione dei dati personali. Per maggiore dettaglio si rimanda alla procedura interna Gestione della Privacy visibile al seguente link: https://www.biotechconsulting.it/chi-siamo.

Ogni controversia inerente all'interpretazione o all'esecuzione del presente Contratto sarà demandata alla competenza del Foro di Venezia.

Portogruaro 14/10/2025

La Direzione BIOTECH s.r.l.



CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA PER SOMMINISTRAZIONE

Le presenti Condizioni generali sono volte a regolare tutti i contratti di somministrazione stipulati da Biotech S.r.l., che assume la qualità di somministrante.

Le Condizioni generali di somministrazione devono considerarsi parte integrante ed essenziale del preventivo sottoposto al Cliente e si ritengono in ogni caso conosciute e accettate integralmente dal Cliente (Impresa cliente e/o Società cliente).

Eventuali deroghe e/o modifiche alle presenti Condizioni saranno valide solo se specificatamente concordate per iscritto.

1. OGGETTO DELLA SOMMINISTRAZIONE

L'esatta determinazione dei prodotti per la biosicurezza è recata dai singoli preventivi che Biotech S.r.l. farà sottoscrivere al Cliente nel corso dell'esecuzione del contratto e per la sua durata.

2. PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il prezzo dei prodotti e i termini di pagamento sono definiti in ciascun preventivo.

I corrispettivi sono soggetti all'adeguamento ISTAT.

Il trasporto è incluso. Verrà applicata una maggiorazione di 100,00 euro + IVA (cento/00 euro+ IVA) per richieste di consegna entro le 24h se comunicate entro le 10.00 AM. Oltre l'ora indicata la merce arriverà presso la struttura del Cliente in 48h con medesima spesa (€ 100,00 + IVA).

3. RESPONSABILITA' DEL SOMMINISTRATO VERSO TERZI

Il Cliente esonera espressamente Biotech Srl da qualsiasi responsabilità per danni cagionati da caso fortuito, forza maggiore, impossibilità sopravvenuta parziale e/totale della prestazione e/o da colpa o dolo del Cliente per danni provocati, anche a terzi, per l'utilizzo improprio dei prodotti oggetto di somministrazione come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, danni derivanti da carenze applicative e/o da eventuali incurie, ed altresì a manlevarla e tenerla indenne da tutte le conseguenze derivanti da condotte colpose o dolose del Cliente, di suoi dipendenti, collaboratori e/o terzi, ivi compresa l'inosservanza di norme di legge e regolamentari.

4.ESCLUSIVA E ESONERO DA RESPONSABILITA'
Il cliente si impegna ad acquistare, per tutta la durata del presente contratto, esclusivamente dalla società Biotech Srl i prodotti necessari per la corretta gestione delle acque ricreative, sanitarie e potabili.

Resta inteso che la Società Biotech Srl non sarà responsabile per qualsivoglia malfunzionamento conseguente all'utilizzo di dispositivi di dosaggio inidonei e/o di prodotti non commercializzati dalla medesima e/o non conformi e/o inidonei.

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA PER SOMMINISTRAZIONE

5. RECESSO

In caso di recesso anticipato il Cliente corrisponderà a Biotech Srl gli importi dovuti per i prodotti somministrati relativi alle fatture emesse sino alla data di efficacia del recesso, fermo restando il diritto di Biotech di richiedere il risarcimento del maggior danno.

6. RISOLUZIONE

Per il caso di inadempimento da parte del Cliente delle obbligazioni assunte con il presente contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo ad esempio in caso di violazione degli artt. 2 e 4, Biotech ha facoltà di risolvere il presente contratto di somministrazione.

7. SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI

Fermo quanto previsto dall'art. 6, in caso di mancato pagamento nei termini indicati da ogni singolo preventivo e in caso di violazione del disposto di cui all'art. 4, Biotech Srl sarà legittimata a sospendere l'esecuzione delle prestazioni relative al presente contratto senza che da tali interruzioni possa derivare alcuna responsabilità per eventuali pregiudizi subiti dal Cliente.

8. CLAUSOLA SOLVE ET REPETE

Il Cliente non potrà opporre eccezioni, neanche l'eccezione di totale inadempimento, al fine di evitare o ritardare il pagamento del prezzo.

9. LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO

Le presenti condizioni di somministrazione sono disciplinate dalla legge italiana.
Per qualsiasi controversia relativa alla stipulazione, interpretazione, esecuzione e risoluzione delle presenti condizioni ovvero sorta in relazione a queste ultime, sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

10. RISERVATEZZA

Il Cliente si impegna a mantenere – ed a far sì che i suoi dipendenti, ausiliari e/o collaboratori mantengano – la più assoluta riservatezza e riserbo su qualsivoglia aspetto, notizia ed informazione relativa a Biotech S.r.l. di cui venisse a conoscenza durante l'esecuzione del contratto e così a titolo esemplificativo ogni notizia e/o informazione inerente all'organizzazione, al know-how, alla clientela, ai servizi, ai prodotti, alle condizioni contrattuali applicate dalla stessa. Gli obblighi di cui alla presente clausola avranno efficacia per tutta la durata del rapporto e altresì per 5 (cinque) anni dopo la sua cessazione.

Nell'ipotesi di inadempimento della presente clausola il Cliente si obbliga a mantenere indenne Biotech Srl dai danni cagionati dalla violazione dei diritti di riservatezza.

Biotech Srl si vincola, a sua volta, a mantenere la più assoluta riservatezza e riserbo su qualsivoglia aspetto, notizia ed informazione relativa al Cliente.

BIOTECH
WATER SAFETY CONSULTING

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA PER SOMMINISTRAZIONE

11. DISPOSIZIONI FINALI

Alle singole prestazioni si applicheranno esclusivamente le presenti Condizioni, essendo quindi esclusa l'applicabilità di altre condizioni generali di somministrazione o di altre proposte modificative di ciascuna delle due Parti, anche se successivamente rese note, eccettuata l'ipotesi di specifica approvazione, con sottoscrizione congiunta delle Parti, di atto modificativo delle presenti.

La scadenza o cessazione del Contratto, per qualsiasi causa essa avvenga, non avrà alcun effetto sulle disposizioni contenute nell'art. 10 (obblighi di riservatezza).

Il presente Contratto annulla e sostituisce ogni precedente convenzione stipulata in materia tra le parti.

12.TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In relazione alle disposizioni in tema di tutela dei dati personali ciascuna delle Parti è consapevole che nell'esecuzione del presente Contratto potranno venir comunicati reciprocamente, o comunque messi a disposizione dei rispettivi referenti, i dati personali e di contatto (dati anagrafici, e-mail aziendali, telefoni aziendali, smartphone ad uso lavorativo, etc.) di amministratori, dipendenti e collaboratori che, in funzione delle mansioni e degli incarichi conferiti, gestiscono il Contratto e/o vanno dare ad esso esecuzione. Pertanto, entrambe le Parti tratteranno tali dati personali nei limiti in cui siano strettamente necessari per la esecuzione di tutti gli aspetti del contratto.

I dati verranno conservati fino al completamento delle reciproche prestazioni oggetto del contratto e successivamente in ragione dei termini prescrizionali previsti per tale atto o per i documenti allegati.

Le Parti e/o il singolo dipendente o collaboratore potranno comunque esercitare tutti i diritti elencati agli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 2016/679.

Concordia Sagittaria 01/09/2026

La Direzione BIOTECH s.r.l.

